

VERBALE DI ACCORDO
Verifica e determinazione annuale E.V.R.

Tra il Collegio Costruttori Edili rappresentato dal Presidente pro-tempore Paolo Valvassore

e

la FeNEAL/UII rappresentata dal Sig. Paolo Tolu;

la FILCA/CISL rappresentata dal Dott. Gerlando Castelli;

la FILLEA/CGIL rappresentata dal Sig. Paolo Conte;

Premesso che


- in data 20 aprile 2022 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 3 settembre 2015;
- in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente CCNL, è stata prevista, nell'allegato 1 al Verbale di Accordo di cui al punto precedente, la conferma nella provincia di Alessandria, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR);
- l'EVR, in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL e di cui all'allegato 1 all'Accordo 20 aprile 2022 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 3 settembre 2015;

Ritenuto

di procedere alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023;

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene quanto segue

- 1) Per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, le verifiche, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nel citato Accordo Provinciale 20 aprile 2022, hanno determinato il riconoscimento dell'E.V.R. nella misura pari al 100% dell'importo concordato a livello territoriale, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente accordo;
- 2) Visto l'esito delle verifiche di cui al punto precedente, le Parti convengono che per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, l'EVR verrà erogato nella misura piena del 4% e corrisponderà agli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 del presente accordo;
- 3) Determinato l'EVR per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d'affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA - relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le modalità di cui all'allegato 1 dell'Accordo 20 aprile 2022;
- 4) In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, l'impresa potrà erogare - per il periodo 1° gennaio – 31




dicembre 2023 - l'E.V.R. nella misura e secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 3 del presente accordo. Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R., previo esperimento della procedura prevista contrattualmente, non sarà erogato;

- 5) Al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali, l'EVR afferente al periodo Gennaio-Maggio potrà essere conguagliato nella retribuzione del mese di Giugno 2023;
- 6) Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l'Accordo è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182-189 della Legge del 28/12/2015 n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

Letto, confermato, sottoscritto.

Alessandria, li 15 marzo 2023

COLLEGIO COSTRUTTORI
ANCE ALESSANDRIA




FeNEAL/UII



FILCA/CISL



FILLEA/CGIL



ALLEGATO 1
Verbale di accordo del 15 marzo 2023

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2023
VERIFICA TERRITORIALE DEGLI INDICATORI

INDICATORE	INCIDENZA PONDERALE	MEDIA TRIENNIO 2022/21/20	MEDIA TRIENNIO 2021/20/19	ESITO
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	30%	5.226,00	4.748,00	Positivo
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	30%	70.987.440,00	63.605.589,00	Positivo
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	30%	6.272.218,00	5.636.600,00	Positivo
4. Numero imprese iscritte in Cassa Edile (media mensile)	10%	777	710	Positivo



ALLEGATO 2
Verbale di accordo del 15 marzo 2023

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
IMPORTI ANNO 2023
MISURA PIENA (4%)

Importi orari EVR operai anno 2023 – misura piena

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio IV livello	€ 0,28
Operaio specializzato – 3° livello	€ 0,26
Operaio qualificato – 2° livello	€ 0,23
Operaio comune – 1° livello	€ 0,20
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	€ 0,18
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,16

Importi mensili EVR impiegati anno 2023 – misura piena

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
Quadri e impiegati 1^ cat. Super – 7° livello	€ 68,83
1^ categoria – 6° livello	€ 61,95
2^ categoria – 5° livello	€ 51,62
Assistente tecnico – 4 ° livello	€ 48,18
3^ categoria – 3° livello	€ 44,74
4^ categoria – 2° livello	€ 40,26
5^ categoria – Primo impiego – 1° livello	€ 34,41



ALLEGATO 3
Verbale di accordo del 15 marzo 2023

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
IMPORTI ANNO 2023
MISURA RIDOTTA (2,60%)*

Importi orari EVR operai anno 2023 – misura ridotta

OPERAI	IMPORTO ORARIO
Operaio IV livello	€ 0,18
Operaio specializzato – 3° livello	€ 0,17
Operaio qualificato – 2° livello	€ 0,15
Operaio comune – 1° livello	€ 0,13
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	€ 0,12
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	€ 0,10

Importi mensili EVR impiegati anno 2023 – misura ridotta

IMPIEGATI	IMPORTO MENSILE
Quadri e impiegati 1^ cat. Super – 7° livello	€ 44,74
1^ categoria – 6° livello	€ 40,26
2^ categoria – 5° livello	€ 33,55
Assistente tecnico – 4 ° livello	€ 31,32
3^ categoria – 3° livello	€ 29,08
4^ categoria – 2° livello	€ 26,17
5^ categoria – Primo impiego – 1° livello	€ 22,37

* L'applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta è riservata unicamente alle imprese con un solo parametro aziendale pari o positivo e che abbiano attivato ed esaurito regolarmente la specifica procedura di cui all'Allegato 1 del Verbale di Accordo provinciale 20 aprile 2022.

